

# STATUTO DELLA PRO LOCO DI CODIGORO

## Art 1 – NATURA E SCOPO

La Pro Loco di Codigoro (Fe), con sede nel Comune di Codigoro in via IV Novembre 18, è un'Associazione priva di scopo di lucro che nel proprio ambito territoriale si propone di:

- a) promuovere lo sviluppo turistico, l'eno-gastronomia, il tempo libero, l'escursionismo, l'editoria, l' spettacolo e le attività a queste inerenti;
- b) diffondere la cultura per educare alla convivenza, alla tolleranza ed al rispetto degli altri;
- c) tutelare il patrimonio storico-etnografico, folcloristico e culturale;
- d) coordinare le varie iniziative della località anche se promosse e/o svolte da altre associazioni;
- e) creare e gestire, direttamente o tramite terzi, strutture e servizi ricreativi, culturali, ricettivi, sempre nel rispetto delle finalità statutarie che escludono lo scopo di lucro.

La durata dell'Associazione è prevista fino al 2050.

## Art 2 – MODALITA' OPERATIVE

Al fine di realizzare i propri scopi essa può esercitare la produzione e lo scambio di beni e servizi e creare e gestire, direttamente o tramite terzi, strutture ed uffici di ordine informativo, culturale, ricreativo, sportivo, ricettivo. Gli eventuali utili delle attività di cui sopra debbono essere reinvestiti per le finalità statutarie.

## Art 3 – PATRIMONIO

Le risorse economiche della Pro Loco sono rappresentate dalle quote degli associati, da contributi pubblici e privati, dai redditi delle attività istituzionali, da lasciti.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci ne durante la vita dell'Associazione, ne all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo di gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

## Art 4 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'adesione è consentita a tutti coloro che intendono perseguire gli scopi nei modi previsti dallo statuto ed è subordinata alla sottoscrizione della domanda di ammissione, sulla quale si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni dovranno essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Possono far parte della Pro Loco gruppi organizzati di qualsiasi tipo purché non finalizzati alla partitocrazia.

Possono essere soci tutti coloro che abitano nel territorio limitrofo, e comunque tutti coloro che abbiano a cuore la promozione del territorio di Codigoro (Fe).

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- mancato versamento della quota sociale per un anno;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

#### *Art 5 – SOCI*

I soci sono:

- a) ordinari, se versano la quota stabilita annualmente dal Consiglio;
- b) sostenitori, se versano una quota speciale annualmente stabilita dal Consiglio;
- c) onorari, se definiti tali dal Consiglio; questa carica è di norma vitalizia, ma può essere revocata dal Consiglio per gravi motivi.

#### *Art 6 – DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI*

I soci sono obbligati a :

- osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

#### *Art 7 – ORGANI SOCIALI*

Gli organi sociali necessari sono l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere/Economo.

Gli organi sociali eventuali sono: Presidente onorario, Giunta, Collegio dei Probiviri, Revisori dei conti e Cassiere.

Le cariche sociali durano tre anni e sono gratuite, ai titolari spetta solo il rimborso delle eventuali spese sostenute se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### *Art 8 – ASSEMBLEA*

L'Assemblea è costituita dai soci e può essere ordinaria o straordinaria.  
Ogni persona fisica o entità collettiva dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta, ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- 2) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi dell'Associazione;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o di Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori od almeno un terzo dei soci ne ravvisino l'opportunità.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da comunicazione almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenete l'ordine del giorno, il luogo, le data e l'orario della prima della seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica statutaria e lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono sempre essere adottate con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Nel caso in cui si debba procedere allo scioglimento, se dopo tre riunioni tenute a distanza di almeno 15 giorni, non si raggiunge il quorum costitutivo suddetto, l'Assemblea si considera valida qualunque sia il numero dei presenti.

#### *Art 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO*

E' composto da un numero di 13 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni, dopo tre assenze ingiustificate o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere

dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera eventuale retifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Cassiere/Economo.

Al Consiglio spetta:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre i bilanci;
- 3) nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere/Economo;
- 4) deliberare sulle domande di adesioni;
- 5) nominare l'ufficio elettorale composto da tre membri;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o almeno un quarto dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni sono valide se effettuate mediante avviso da notificarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

#### *Art 10 – PRESIDENTE*

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio; in caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

#### *Art 11 – SEGRETARIO*

Il Segretario realizza l'attività amministrativa deve redigere il verbale delle assemblee e delle riunioni del Consiglio; svolge anche l'attività del Cassiere/Economo se questi manca.

#### *Art 12 – ORGANI EVENTUALI*

Sono:

- a) Presidente onorario: è eletto dal Consiglio per meriti particolari. La carica è di norma vitalizia, ma può essere revocata per gravi motivi. Può svolgere incarichi speciali a lui affidati al Presidente o dal Consiglio.
- b) Giunta: ha compiti esecutivi e può assumere provvedimenti d'urgenza. E' eletta dal Consiglio che ne determina anche il numero dei membri.
- c) Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione, valutano eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.
- d) Revisori dei conti: eletti dall'Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti. Controllano le regolarità della gestione contabile, non possono coprire altre cariche sociali.
- e) Cassiere/Economo: è eletto dal Consiglio ed effettua i servizi di Cassa e appresta i bilanci unitamente al Presidente.

#### Art 13 – *SCIoglimento E VARIE*

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad associazioni operanti in identico o analogo settore o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge. Per quanto non espressamente riportato nel presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme vigenti in materia di associazionismo.

Si richiede l'esenzione dell'Imposta di Bollo e di Registro ai sensi della Legge 266/1991.

Redatto in triplice copia in Codigoro (Fe) il 26 gennaio 2001.

IL PRESIDENTE  
(Giovanni CORONA)

IL SEGRETARIO  
(Alderico BUI)

Reg.to a Comacchio il 01 febbraio 2001 al N. 205 serie 3  
Versate £ 10.000 in data 01 febbraio 2001

*Il Direttore Reggente*  
(Dr. Vincenzo Renda)